

questo disegno di legge, che sarà stampato e distribuito agli onorevoli deputati.

L'onorevole ministro chiede che questo disegno di legge, oltrechè essere dichiarato urgente, sia inviato alla Commissione che ha già riferito sul medesimo, in questa stessa Sessione.

Non essendovi opposizioni, resta così stabilito.

(È così stabilito).

Grimaldi, ministro d'agricoltura e commercio. Presento, d'accordo con i ministri dell'interno e delle finanze, un disegno di legge per modificazione dell'articolo 15 della legge 15 gennaio 1885 sul risanamento della città di Napoli. Anche per questo disegno di legge domando la urgenza.

Presidente. Do atto all'onorevole ministro di agricoltura e commercio della presentazione di questo disegno di legge, che sarà stampato e distribuito agli onorevoli deputati.

L'onorevole ministro chiede che sia dichiarato d'urgenza.

Non essendovi osservazioni, l'urgenza s'intenderà ammessa.

(È ammessa).

Grimaldi, ministro d'agricoltura e commercio. Se l'onorevole presidente me ne dà facoltà, rivolgo alla Camera un'altra preghiera: vi è un'interpellanza, presentata dall'onorevole Indelli, e da me accettata; per non interrompere i lavori parlamentari, pregherei la cortesia dell'interpellante e della Camera di stabilirne lo svolgimento nella seduta pomeridiana di sabato prossimo.

Presidente. L'interpellanza dell'onorevole Indelli era stata iscritta per la seduta d'oggi; ma venerdì la Camera sospese i suoi lavori, e l'ordine del giorno rimase invariato: l'onorevole ministro propone che tale interpellanza sia svolta sabato nella seduta pomeridiana.

L'onorevole Indelli accetta?

Indelli. Accetto.

Presidente. Resta dunque così stabilito.

Il deputato D'Ayala-Valva svolge una interrogazione.

Presidente. Debbo comunicare all'onorevole ministro di agricoltura e commercio la seguente domanda d'interrogazione dell'onorevole D'Ayala:

« Il sottoscritto chiede d'interrogare l'onorevole ministro di agricoltura e commercio se in-

tenda valersi delle facoltà concesse al Governo dalle convenzioni ferroviarie per ottenere dalle Società esercenti un ribasso (come sarebbe desidero vivissimo di tutte le popolazioni colpite dalla crisi vinicola) sul trasporto delle uve dalle provincie meridionali a quelle del Nord, per mezzo di treni agrari o soltanto di vagoni appositi.

« E ciò per venire in aiuto dei viticoltori pugliesi maggiormente colpiti. »

Grimaldi, ministro d'agricoltura e commercio. Se lo consente la Camera, trattandosi di una semplice interrogazione, rispondo subito all'onorevole D'Ayala-Valva.

Egli certo ricorda come è concepito l'articolo 7 della legge, che approvava le Convenzioni ferroviarie, al quale allude. Egli ricorderà pure che, in forza dell'articolo 8 della legge medesima, fu istituito il Consiglio delle tariffe, il cui compito è appunto quello di esaminare le modificazioni, che si reputasse utile di introdurre nelle tariffe ferroviarie.

A questo Consiglio dal ministro dei lavori pubblici, d'accordo col ministro del commercio, è stato deferito l'esame delle proposte per l'applicazione dell'articolo 7 della legge suddetta; il Consiglio ci dirà a favore di quali prodotti sia opportuno usare della facoltà data al Governo di ordinare ribassi di tariffa fino al limite del 1/2 per cento del prodotto iniziale; e siccome l'articolo sudetto fa cenno dei trasporti *nell'interno*, potrebbe sorgere il dubbio se si possa estenderne l'applicazione ai trasporti diretti al confine, cioè alla esportazione dei nostri prodotti all'estero. Anche su questo argomento sentiremo l'avviso del Consiglio. Se, come io spero, quel Consesso ci proporrà di ordinare tali ribassi a favore del vino e delle uve, il provvedimento potrà avere prontamente esecuzione, non occorrendo all'uopo l'intervento del potere legislativo; perchè, per effetto delle Convenzioni, è data al potere esecutivo la facoltà di decretare, sentito il Consiglio delle tariffe, fino al limite stabilito il ribasso delle tariffe ferroviarie.

Il Governo deve presentare al Parlamento, per essere convertiti in legge, i decreti, che ordinano ribassi di tariffe nei casi previsti dall'articolo 44 del Capitolato; quindi, anche quando per l'esportazione dei vini il Governo dovesse ricorrere all'applicazione del detto articolo del contratto, avrebbe sempre la facoltà di provvedere.

Assicuro dunque l'onorevole D'Ayala che, nei limiti della legge, il Governo avrà cura (non dirò adesso se ed in quale misura) di provvedere,